



Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1

della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 D.D. 18.02.2008. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. PARERE.

Il giorno 09.03.2022 ad ore 10.40 si è riunita nella sala Giunta in via Belenzani n. 20, la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme prevista dall'art. 7 della convenzione per la gestione associata stipulata in data 27.9.2011

Presenti i signori:

il Sindaco del Comune di Trento	Ianeselli Franco
la Sindaca del Comune di Aldeno	Cramerotti Alida
il Sindaco del Comune di Cimone	Bisesti Damiano
il Sindaco del Comune di Garniga Terme	Linardi Valerio

Assume la presidenza il Sindaco Bisesti Damiano.

Partecipa in qualità di Segretario, la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Conferenza dei Sindaci a deliberare in merito all'oggetto.

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2022/1 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e s.m. e dell'art.23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che all'articolo 8, comma 4, la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. i. (da ora *legge*) recante "*Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*" (da ora *legge*);

preso atto che con il Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n.17-75/leg. è stato approvato il "*Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11).*" (da ora *regolamento*), modificato con Decreto del Presidente della Provincia 3 luglio 2019, n. 7-8/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2020, n. 12-25/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2021, n. 18-52/Leg.;

preso atto che il *regolamento* è stato in ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Provincia 11.02.2022 n. 1-58/Leg., che è intervenuto significativamente sul titolo V, recante la disciplina della locazione alloggi a canone moderato al fine di rendere più efficienti le modalità e i tempi di assegnazione degli alloggi locati e di regolare la permanenza all'interno degli stessi;

considerato che le modifiche hanno inciso in particolare sull'assegnazione degli alloggi c.d. "di risulta", sulle tipologie e tempistiche dei bandi, sulle modalità di accesso, sulla possibilità di individuare specifiche tipologie di nuclei familiari alle quali riservare eventuali quote di alloggi, sulla validità delle graduatorie, sui termini massimi di accettazione/rifiuto dell'alloggio;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 18.02.2008, n. 62 con la quale sono stati modificati i "*Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione*" ed è stata istituita una Commissione interna per la valutazione del bisogno abitativo presieduta dall'Assessore competente e composta dal Dirigente del Progetto Politiche abitative (sostituito dal Capoufficio casa in caso di suo impedimento o assenza), dall'Assistente sociale del Progetto, da un funzionario individuato dal Dirigente del Servizio con funzioni di segretario e da un rappresentante nominato dalla Fondazione "Crosina Sartori Cloch" per i soli casi riguardanti la Fondazione stessa;

considerato che i "*Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione*" (da ora *criteri*) sono stati in seguito modificati e sostituiti, in ultimo con la deliberazione di Giunta comunale 18.06.2018, n. 114;

visti gli schemi di bando per la locazione di alloggi a canone moderato, come sottoposti alla giunta comunale, oggetto della relativa presa d'atto nelle sedute del 30 luglio 2012, 4 marzo 2013, 9 marzo 2015 e 26 aprile 2021;

richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale 08.03.2021, n. 45, che rispetto alla graduatoria domande anno 2020 ha autorizzato in via sperimentale una specifica deroga ai

criteri, relativamente all'approvazione delle graduatorie provvisorie di locazione alloggio sostenibile e contributo integrativo al canone di locazione, in considerazione della necessità di limitare l'afflusso di utenti che l'esposizione delle graduatorie nei locali del Progetto comporta, stante la situazione pandemica ben nota, nonché in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo e di valorizzazione della partecipazione del cittadino allo stesso, per cui le graduatorie sono state sostituite dall'invio di una comunicazione personale del punteggio e l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;

considerato che la sperimentazione rispetto alle graduatorie domande anno 2020 ha restituito un buon risultato, non essendo pervenute osservazioni a seguito dell'invio delle comunicazioni personali di punteggio e ritenuto quindi di rendere la modifica definitiva;

ritenuto che alcune valutazioni circa il bisogno abitativo presentano, accanto ad aspetti amministrativi, anche rilevanti connotazioni di carattere sociale tali da richiedere una trattazione collegiale ad opera di soggetti tecnici;

ritenuto quindi di sostituire la Commissione per la valutazione del bisogno abitativo con un gruppo di coordinamento di natura tecnica che possa fungere quale supporto al Dirigente individuandone i seguenti componenti - Dirigente del Progetto Politiche abitative, Capoufficio Progetto casa, Assistente sociale del Progetto, un funzionario individuato dal Dirigente con funzioni di segretario; alle sedute potranno partecipare anche l'Assessore competente e un rappresentante nominato dalla Fondazione "Crosina Sartori Cloch" per i soli casi riguardanti la Fondazione stessa - e le seguenti competenze:

- valutare le istanze presentate ai sensi degli artt. 5 comma 4 della L.P.15/2005 e 26 del Regolamento di esecuzione della stessa per la locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità;
- valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis, della Legge e deliberazioni di Giunta provinciale n. 1005 d.d. 30.04.2010 e n. 761 d.d. 15.04.2011 per la locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi;
- valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio;
- valutare le proposte di revoca degli assegnatari alloggi I.T.E.A. ai sensi dell'art. 9, comma 4 e comma 12 della L.p. n. 15/2005;
- valutare le richieste di locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro, istituzioni e forze dell'ordine;

ritenuto inoltre di rivedere i *criteri*, riordinando alcune materie per una migliore leggibilità, apportando alcune modifiche di carattere formale ed altre di natura più sostanziale dovute a novità normative o all'esperienza maturata, ed in particolare;

1. sostituire, al fine di una migliore leggibilità del testo dei Criteri, la locuzione "titolo" con la locuzione "punto" associandola ad una numerazione, e precisando meglio gli argomenti trattati, e modificare, in seguito alle recenti modifiche organizzative, la denominazione della struttura competente in tema di politiche abitative da "Servizio Casa e residenze protette" in "Progetto politiche abitative".
2. allineare le tempistiche di raccolta delle domande alla nuova previsione normativa di cui agli artt. 3 e 30 del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 15/2005, che rimandano alla Giunta provinciale la fissazione dei termini anno per anno (v. punto 1) ;
3. eliminare l'approvazione delle graduatorie provvisorie di locazione alloggio sostenibile e contributo integrativo al canone di locazione, sostituendole con una comunicazione personale del punteggio (v. punti 5 e 18);
4. eliminare, in relazione alla locazione temporanea (sia a canone sostenibile ex art. 5, comma 4, della Legge ed art. 26 del Regolamento di esecuzione, sia a canone concordato ex art. 6, comma 5 bis, della Legge e delibere di Giunta provinciale n. 1005 d.d. 30.04.2010 e n. 761 d.d. 15.04.2011), il riferimento alla presenza stabile da 12 mesi sul territorio o alla segnalazione del Servizio Welfare, per un migliore allineamento normativo (v. punti 13 e 15);
5. allineare, in relazione ai casi che consentono la proroga della locazione temporanea, la definizione di soggetto debole a quella di cui all'art. 6 bis comma 1, lettera a) della L.P. n. 15/2005 (v. punto 14);
6. destinare un numero massimo di alloggi come meglio dettagliato nei nuovi *Criteri* alla locazione temporanea (v. punti 13 e 15) nonché ad enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale (v. punto 16), alla luce dello scarso numero di alloggi disponibili e della mancanza di un regolare flusso informativo da parte di ITEA S.p.A in merito alla disponibilità degli stessi;
7. prevedere, anche per la locazione temporanea a canone concordato, che nel caso di gravi

accadimenti, il Progetto politiche abitative possa relazionare alla Giunta comunale in merito alla necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi (v. punto 15);

8. modificare, in relazione al contributo integrativo al canone di locazione, il criterio attinente alle modalità della concessione, con particolare riferimento al livello essenziale di soddisfazione delle domande, in quanto negli ultimi anni la Provincia Autonoma non lo ha fissato, e considerata comunque la cogenza di una tale indicazione laddove fosse rinnovata e prevedendo altresì per l'Amministrazione la possibilità di intervenire con risorse proprie;

9. al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi di politica abitativa, valutate le difficoltà dei nuclei familiari connesse alla congiuntura economica elevare da 0,10 a 0,12 il limite dell' indicatore I.C.E.F. che consente a coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi, di ottenere l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo utile per poterne beneficiare anche per un periodo immediatamente successivo. Al riguardo sono state svolte sull'ultima graduatoria approvata (domande 2020) le simulazioni per individuare il numero dei potenziali beneficiari e il possibile impatto finanziario della misura. Concretamente si ipotizza che circa 70 nuclei familiari potrebbero ottenere la valutazione favorevole ai fini della concessione del beneficio per il terzo anno ed è stato quindi ipotizzato un fabbisogno di circa 150.000 euro a cui fare fronte con i fondi provinciali destinati e con le disponibilità proprie derivanti da economie di spesa maturate negli esercizi precedenti, vincolate nel loro impiego (v. punto 20);

10. eliminare, con riferimento alla sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione, il riferimento al 30 settembre in quanto il periodo di raccolta delle domande non è più prefissato ma stabilito anno per anno dalla Giunta Provinciale (v. punto 20);

11. aumentare la percentuale di utenti sottoposti al controllo dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione - portandola dal 12% al 15% dei beneficiari in pagamento - e modificare le modalità di invio della richiesta di produzione documentale per tale controllo in funzione della crescente digitalizzazione del procedimento, che consente di effettuare un invio unico anziché in 3 momenti (v. punto 21);

12. per la locazione degli alloggi a canone moderato, eliminare gli schemi di "bando tipo" sopra richiamati, ritenendo che in relazione alle recenti modifiche normative e per una migliore efficacia ed omogeneità nelle procedure di assegnazione, con riferimento sia alle nuove realizzazioni che agli alloggi non locati (alloggi di risulta), risulti opportuno disciplinare gli aspetti essenziali prima normati negli schemi di bando (es. quote di riserva, punteggi..), in via generale, all'interno dei criteri oggetto della presente deliberazione, demandando al Dirigente del Servizio di merito, l'approvazione dei bandi (v. punto 25);

13. relativamente al punto precedente, in particolare, individuare:

- il limite minimo e massimo di indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda (v. punto 26),
- i punteggi attribuibili (v. punto 27 e allegato A),
- le quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari (v. punto 28)
- le forme di pubblicità delle graduatorie (v. punto 29),
- i termini per l'accettazione, il rifiuto o la mancata accettazione degli alloggi proposti (v. punto 30);

preso inoltre atto che la sopraccitata Convenzione 27.09.2011 prevede che le funzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a e b siano assolve dalla Conferenza permanente dei Sindaci;

richiamato l'articolo 3 comma 2 del Protocollo operativo 19 gennaio 2012 n. 2012/5371, secondo cui la definizione di atti di programmazione, pianificazione e di indirizzo generale che determinano standard di servizio e di funzioni o livelli di prestazione o pongono obiettivi e priorità, rientrano tra gli atti da sottoporre alla Conferenza permanente dei Sindaci;

richiamato inoltre l'art. 5, comma 1, lett. a2) della Convenzione il quale stabilisce che l'adozione degli atti di programmazione, pianificazione ed indirizzo sopra richiamati, è affidata al Comune di Trento, in quanto gestore delle competenze amministrative anche per conto degli altri comuni firmatari;

ritenuto che, vista l'influenza delle modifiche proposte sulle lavorazioni necessarie all'approvazione delle graduatorie – quella relativa al contributo deve essere approvata entro aprile 2022 - e vista la necessità di procedere celermente alla pubblicazione dei bandi per la locazione di alloggi a canone moderato già disponibili come richiesto dalla normativa, sia necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. i.;

acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso

dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative del Comune di Trento ed allegato alla presente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

constato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Conferenza permanente dei Sindaci

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole sulla proposta di sostituzione della Commissione per la valutazione del bisogno abitativo con un gruppo di coordinamento come precisato in premessa;
2. di esprimere parere favorevole sulla proposta di modifica dei "Criteri per l'applicazione della L.p. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento di esecuzione" sul Territorio Val d'Adige di cui all'Allegato n. 1;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo dei Comuni.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Bisesti

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 D.D. 18.02.2008. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. PARERE.

Votazione Tipo di votazione

Componenti presenti al momento del voto n. 4

Favorevoli: n. 4 i Componenti Ianeselli, Cramerotti, Bisesti, Linardi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 09.03.2022

La Segretaria Generale
f.to dott.ssa Lorenza Moresco
(firmato elettronicamente)



Proposta Conferenza dei Sindaci n. 1 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 D.D. 18.02.2008. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 8 marzo 2022

Servizio Politiche abitative
La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta Conferenza dei Sindaci. 1 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 D.D. 18.02.2008. SOSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ABITATIVO CON GRUPPO DI COORDINAMENTO. MODIFICA CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005 N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL TERRITORIO VAL D'ADIGE. PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.03.2022